



Fraternità Pieve di Cellole APS

ATTO COSTITUTIVO

In data 11/11/2025 presso la Pieve di Cellole, in Località Cellole 01, nel Comune di San Gimignano (SI), sono presenti i signori:

1. EMILIANO BIADENE nato il 01/01/1978 a SALUZZO (CN) C.F. BDNMTLN78A01H727R
2. VALERIO LANZARINI nato il 21/06/1947 a LORIA (TR) C.F. LN2VLR47H21E692U
3. DARIO ROMANO nato il 23/08/1967 a TORINO C.F. RMNDRA67M23L219I
4. ALBERTO MAINARDI nato il 29/05/1966 a MILANO C.F. MNRLRT66E29F205X
5. FRANCESCA ADRI nato il 05/06/74 a VERONA (VR) C.F. DNAFNC74H45L781I
6. CHIARA GOBBI nato il 02/08/1984 a MONTEBELUNA (TV) C.F. GBBCHR84M42F443X
7. SILVIA BARTOLINI nato il 04/12/1962 a FIRENZE C.F. BRTSLV62T44D612M
8. STEFFANO DOTTI nato il 27/04/1961 a FIRENZE C.F. DMTSVN61D27D612R

per costituire una libera Associazione che promuova la Pieve di Cellole quale luogo di culto, di silenzio, di ricerca spirituale, di accoglienza umana e quale bene comune al servizio della cultura, dell'arte, della natura e della pace.

L'Associazione è denominata: "FRATERNITÀ PIEVE DI CELLOLE".

L'Associazione, che oggi formalmente con questa scrittura privata si costituisce a ogni effetto di legge, sarà retta dallo Statuto riportato in calce.

Allo scopo di avviare le attività dell'Associazione, i sottoscritti soci provvedono ciascuno a versare la quota sociale annuale pari a Euro 10,00 oltre all'importo di Euro 50,00 come donazione individuale iniziale per fare fronte alle prime necessità economiche.

I presenti eleggono a far data da oggi:

Il Presidente:

EMILIANO BIADENE nato il 01/01/1978 a SALUZZO (CN) C.F. BDNMTLN78A01H727R

Il Consiglio direttivo:

VALERIO LANZARINI nato il 21/06/1947 a LORIA (TV) C.F. LN2VLR47H21E692U

ALBERTO MAINARDI nato il 29/05/1966 a MILANO C.F. MNRLRT66E29F205X

DARIO ROMANO nato il 23/08/1967 a TORINO C.F. RMNDRA67M23L219I

I quali dichiarano di accettare.

In fede.

San Gimignano, 11 novembre 2025

Silvia Gobbi
Stefano Dotti
Alberto Mainardi
Dario Romano
Valerio Lanzarini
Francesca Adri

Fraternità Pieve di Cellole APS

STATUTO

ART. 1 (Denominazione, sede e durata)

1. È costituita, ai sensi del Codice Civile e del Codice del Terzo Settore - CTS (Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e successive modifiche e integrazioni), un'associazione senza scopo di lucro avente la seguente denominazione: **“Fraternità Pieve di Cellole APS”**, da ora in avanti detta “Associazione”.
2. L'Associazione fissa la sua sede legale nella Pieve di Cellole, in Località Cellole, 01, nel Comune di San Gimignano (SI). La variazione della sede in altra località del medesimo Comune non comporta revisione statutaria. L'Associazione non ha limiti di durata.
3. L'acronimo APS acquista efficacia ottenuta l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

ART. 2 (Scopi)

1. L'Associazione intende sostenere la partecipazione dei cittadini e delle cittadine per il perseguimento del bene comune, dell'inclusione e del pieno sviluppo della persona umana senza distinzione alcuna.
2. In particolare, l'Associazione valorizza il potenziale di crescita e di occupazione lavorativa, promuovendo la Pieve di Cellole quale luogo di culto, di silenzio, di ricerca spirituale e quale bene comune al servizio della cultura, della natura e della pace.
3. L'Associazione esclude ogni scopo di lucro. È esplicitamente vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, di cui all'Art. 12 del presente Statuto.

ART. 3 (Attività)

1. L'Associazione persegue finalità civiche, solidaristiche o di utilità sociale avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati, e svolge in via principale le seguenti attività di interesse generale, di cui all'Art. 5, Co. 1 CTS, in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi:
- a. interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali;
 - b. interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
 - c. organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
 - d. organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
 - e. accoglienza umanitaria e integrazione sociale dei migranti;
 - f. agricoltura sociale, ai sensi dell'Art. 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni;
 - g. promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;

Giulio Emiliano
 Valerio Santani
 Doro Romano
 Alberto Klein
 Alice Gotti Foucault
 Stefania Sile Beld.

h. promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali.

2. L'Associazione intende svolgere in questi ambiti tutte le attività utili perché la Pieve di Cellole sia identificata come luogo di protezione dell'ambiente, del paesaggio e della natura, della cultura e del patrimonio storico, artistico e religioso, fra cui la gestione di biblioteche ed emeroteche, anche connesse con la Rete bibliotecaria nazionale, e ogni intervento a difesa e promozione della Pieve stessa.

3. L'Associazione può esercitare, a norma dell'Art. 6 del CTS, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo i criteri e i limiti definiti dal Decreto Ministeriale 19 maggio 2021, n. 107.

4. L'Associazione può esercitare, a norma dell'Art. 7 del CTS, attività di raccolta fondi attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza e delle Linee Guida approvate con Decreto Ministeriale del 9 giugno 2022.

5. Le attività di interesse generale possono essere svolte in favore dei soci, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.

ART. 4 (Soci)

1. Possono domandare di aderire all'Associazione tutte le persone che dichiarino di conoscere e condividere gli scopi dell'Associazione e si rendano disponibili a svolgere a titolo volontario le attività previste dal presente Statuto.

2. Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare domanda scritta al Consiglio degli amministratori che delibererà secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte. Il Consiglio degli amministratori risponderà per scritto entro 60 giorni dal ricevimento della domanda. La deliberazione di ammissione dovrà essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio degli amministratori, nel libro degli associati.

3. Il Consiglio degli amministratori dovrà, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. Qualora la domanda di ammissione non sia accolta, chi l'ha proposta potrà, entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

4. Lo status di associato si perde per morte, recesso, esclusione. Il recesso del socio non è soggetto a nessuna condizione. L'esclusione è deliberata dal Consiglio degli amministratori per gravi inadempienze in seguito a un contraddittorio con il socio interessato, che può domandare di investire l'Assemblea della decisione finale. L'esclusione è deliberata senza contraddittorio nel caso in cui il socio manchi di versare la quota sociale senza alcuna giustificazione per due anni consecutivi.

ART. 5 (Diritti e obblighi degli associati)

1. Tutti i soci, senza distinzione alcuna, hanno il diritto-dovere di rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni, di partecipare alle attività sociali e godono dei diritti di elettorato attivo e passivo.

2. Tutti i soci hanno l'obbligo di versare una quota associativa annuale, nella misura stabilita dall'Assemblea, uguale per tutti i soci.

Giulio Zilio
 Dorso Romano
 Ugo G. Franchetti
 Valerio Santarini
 Stefano Geronzi
 Stefano Geronzi
 Stefano Geronzi

3. Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili. Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'Associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

ART. 6 (Organi)

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea generale;
- il Consiglio degli amministratori;
- il Presidente;
- l'Organo di controllo o Garante, ove nominato.

ART. 7 (Assemblea generale)

1. L'Assemblea è composta da tutti coloro che sono iscritti da almeno un mese nel libro degli associati. Ciascun associato in regola col pagamento della quota annuale ha un voto e può farsi rappresentare nell'assemblea da un altro associato in regola col pagamento della quota annuale mediante delega scritta. Ciascun associato può rappresentare sino a un massimo di tre associati.

2. L'Assemblea ha il compito di nominare e revocare i componenti degli organi associativi e (se previsto) il soggetto incaricato della revisione legale dei conti; approva il bilancio di esercizio; delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi e promuove azione di responsabilità nei loro confronti; delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto; approva eventuali Regolamenti interni; delibera lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione dell'eventuale patrimonio residuo, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione; approva una volta all'anno il resoconto delle attività svolte presentato dal Presidente; delibera eventuali linee programmatiche circa le attività da svolgere; delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

3. L'Assemblea è convocata dal Presidente almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio, mediante una comunicazione spedita, con mezzi che diano certezza della ricezione, a ciascun socio almeno 7 giorni prima della data fissata, contenente l'indicazione del luogo, della data e dell'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno dei temi da trattare.

4. L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

5. Gli associati possono intervenire in Assemblea anche mediante mezzi di telecomunicazione ed esprimere il voto per via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota, nel rispetto dei principi di buona fede e di parità di trattamento, e a condizione che sia espressamente previsto nella comunicazione scritta di convocazione.

6. L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sono presenti personalmente o mediante delega almeno la metà dei soci che hanno diritto a partecipare e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

7. Le delibere sono validamente assunte quando ricevono la metà più uno dei voti dei presenti.

8. Per le delibere che riguardano la modifica dello Statuto o dell'atto costitutivo, la trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione, è richiesta la presenza di almeno la maggioranza degli associati e il voto favorevole dei $\frac{3}{4}$ dei soci presenti.

9. L'assemblea delibera lo scioglimento dell'Associazione, nonché la devoluzione del patrimonio, con la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

ART. 8 (Consiglio degli amministratori)

1. Il Consiglio degli amministratori opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione. Rientra nella sua sfera di competenza tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

2. Il Consiglio degli amministratori ha il compito di attuare quanto deliberato dall'Assemblea e coadiuvare il Presidente nelle sue funzioni, predispone il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge.

3. Il Consiglio degli amministratori è composto da tre soci, nominati dall'Assemblea, e dal Presidente dell'Associazione.

4. Il mandato di ciascun amministratore dura quattro anni dalla nomina, e può essere rinnovato più volte, purché permanga il suo status di socio.

5. Il Consiglio degli amministratori è convocato dal Presidente con una comunicazione spedita, con mezzi che diano certezza della ricezione, a ciascuno dei membri almeno tre giorni prima della data fissata, contenente l'indicazione del luogo, della data, dell'ora di convocazione e l'ordine del giorno dei temi da trattare.

6. Il Consiglio degli amministratori è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Non sono ammesse deleghe.

7. Le deliberazioni del Consiglio degli amministratori sono assunte a maggioranza dei presenti.

8. Gli amministratori possono intervenire nell'Organo di amministrazione anche mediante mezzi di telecomunicazione ed esprimere il voto per via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'amministratore che partecipa e vota, nel rispetto dei principi di buona fede e di parità di trattamento, e a condizione che sia espressamente previsto nella comunicazione scritta di convocazione.

ART. 9 (Presidente)

1. Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione - nei rapporti interni e in quelli esterni, nei confronti di terzi e in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

2. Il Presidente è nominato dall'Assemblea fra i soci in regola col pagamento delle quote associative. Il suo mandato dura cinque anni, salvo dimissioni volontarie, che devono essere accettate dall'Assemblea, o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

3. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea, convoca e presiede il Consiglio degli amministratori, svolge i compiti di amministrazione ordinaria e straordinaria, per questi ultimi sentito il Consiglio degli amministratori. Formula e presenta all'Assemblea, sentito il Consiglio degli amministratori, i programmi delle attività sociali, stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative, cura la gestione dei beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione o di cui essa dispone a qualsiasi titolo.

Stefano Geronzi - Sica Baldini
Alfredo Menardi
Francesco
Roberto Roman
Giuliana
Valeria Santarini
Chiara Gatti

ART. 14 (Bilancio di esercizio)

1. L'Associazione deve redigere il Bilancio di esercizio annuale, con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.
2. Il Bilancio è redatto nella forma del rendiconto per cassa, salvo che l'esercizio annuale superi le entrate previste dall'Art. 13, secondo comma del CTS. In questo caso provvederà alla redazione secondo quanto previsto dal Codice stesso.
3. Esso è predisposto dal Consiglio degli amministratori e quindi sottoposto all'approvazione dell'Assemblea entro il 31 maggio di ogni anno e depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio.

ART. 15 (Tenuta di libri contabili e registri)

Il Consiglio degli amministratori cura la tenuta e l'aggiornamento del libro degli associati, del registro dei volontari, dei libri delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio degli amministratori.

ART. 16 (Volontari)

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'Associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità. La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà. L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari. Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'Art. 17 del CTS.

ART. 17 (Lavoratori)

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie e nei limiti previsti dal CTS.

ART. 18 (Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)

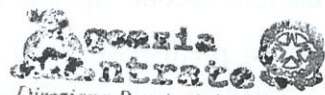
In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore. L'Assemblea che delibera lo scioglimento provvede alla nomina di uno o più liquidatori.

ART. 19 (Rinvio)

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si rinvia a quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 CTS e successive modifiche e integrazioni e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

≠

Stefano Biondi
Don Bona
Chora
Francesca
Stefano
Sica
Baldi



Direzione Provinciale di Siena
Ufficio Territoriale di Poggibonsi

REGISTRATO A POGGIBONSI IL

AL N° 309 MOD. 3

VERSATI EURO 207,00

